

LETTERA CIRCOLARE
N. 13/2026

Oggetto: BONUS ZES DECRETO LAVORO D.L. 62/2026:

Facendo seguito alla circolare 11/2026 di seguito si riportano ulteriori chiarimenti in merito ai requisiti da rispettare per fruire delle agevolazioni contributive in caso di assunzione nella zona ZES secondo il D.L. 62/2026.

Bonus ZES 2026 (art. 3) CIRCOLARE INPS 56/2026

E' un esonero del 100% contributi c/datore rivolto alle assunzioni a tempo indeterminato dal **01.01.2026 al 31.12.2026** di soggetti over 35 anni disoccupati dal almeno 24 mesi da parte di datori con massimo 10 lavoratori dipendenti nelle zone ZES.

Requisiti Datori di lavoro

- Privati (imprese, aziende agricole, ecc.), esclusa la Pubblica Amministrazione.
- Requisiti dimensionali:
 - Massimo 10 dipendenti nel mese di assunzione (calcolato al netto dei lavoratori per cui si richiede l'esonero).
 - Sede di lavoro: La prestazione deve essere svolta in una regione della ZES unica (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Umbria).
 - Se il lavoratore viene trasferito fuori dalla ZES, l'esonero cessa dal mese successivo.

Requisiti Lavoratori

- Età: ≥35 anni alla data dell'assunzione.
- Disoccupati da almeno 24 mesi (ex art. 19 D.Lgs. 150/2015 e art. 4 D.L. 4/2019).
 - Definizione di disoccupato:
 - Soggetti privi di impiego che dichiarano immediata disponibilità al lavoro tramite il Sistema Informativo Unitario delle Politiche del Lavoro.
 - Lavoratori con reddito da lavoro dipendente/autonomo ≤ detrazioni IRPEF (art. 13 DPR 917/1986).
- Contratto: Tempo indeterminato (esclusi: lavoro domestico, apprendistato, intermittente/a chiamata, prestazioni occasionali).

Si segnala che nel caso in cui il lavoratore è stato precedentemente assunto con esonero da un altro datore di lavoro (che ne ha fruito parzialmente), il nuovo datore può subentrare nel beneficio residuo, anche se il lavoratore non è più disoccupato da 24 mesi, a condizione che il precedente rapporto sia cessato per dimissioni o licenziamento oltre i 6 mesi dall'assunzione incentivata.

Misura e durata

- Esonero: 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi: premi INAIL, TFR, fondi di solidarietà, ecc.).
- Limiti:
 - 650 €/mese per lavoratore.
 - Riproporzionato per rapporti instaurati/risolti nel mese: 20,96 €/giorno (650 € / 31).
 - Tempo parziale: Importo ridotto in proporzione alle ore lavorate.
- Durata:
 - 24 mesi dalla data di assunzione.
 - Sospensione: Solo per assenze obbligatorie per maternità (con differimento del periodo di godimento).

Condizioni generali

- **Regolarità contributiva** (DURC).
- **Assenza di violazioni** in materia di lavoro, sicurezza, contratti collettivi.
- **Rispetto del "salario giusto"** (art. 7 D.L. 62/2026): retribuzione ≥ trattamento economico dei CCNL di riferimento.

- **Incremento occupazionale netto:**
 - Calcolato come differenza tra il numero di lavoratori occupati in ciascun mese e la media dei 12 mesi precedenti.
 - Esclusi dal calcolo: dimissioni volontarie, pensionamenti, licenziamenti per giusta causa.
 - Inclusi: Licenziamenti per riduzione di personale.
 - Base di calcolo: Unità di Lavoro Annuo (ULA), ponderata per il part-time.
 - Ambito: Valutato sull'intera organizzazione del datore di lavoro (inclusi controllate/collegate).
- **Divieto di licenziamenti:**
 - **Nei 6 mesi precedenti:** Licenziamenti individuali/collettivi nella stessa unità produttiva.
 - **Nei 6 mesi successivi:** Licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un altro con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva.
 - **Eccezioni:** Licenziamenti per inidoneità assoluta o superamento periodo di comporta.
- **Pubblicazione sul SIISL:**
 - Obbligatoria per i datori di lavoro che richiedono benefici contributivi (decorrenza: 1° aprile 2026).
 - **Attualmente non obbligatoria** (in attesa di decreto attuativo).

Ad oggi la domanda telematica non può essere presentata